ALLEGATO A

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA Legge 431/1998 – ANNO 2026.

• dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
• del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;
• della deliberazione della Giunta regionale n. 154/2026 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla citata legge, dell'allegato "A" alla Decreto del Responsabile Settore Politiche Abitative della Regione Toscana n. 6557 del 25/03/2026;
• della Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29.07.2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente bando 30.07.2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 29.08.2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiornodi durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Tresana e nell'immobile con riferimentoal quale si chiede il contributo;

c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza: Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
- di edilizia residenziale pubblica
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9

d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di

TRESANA. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L. R. 2/2019;

e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.M.U. mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri I.V.I.E. (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- ✓ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- ✓ alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- ✓ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

h) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini I.S.E.E., dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);

i) essere in possesso di Attestazione ISEE 2026 valida (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 32.724,49 e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00; in mancanza dell'Attestazione ISEE 2026, la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal DPCM 159/2013, e nella domanda deve essere riportata la data di presentazione della DSU

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) -b) e c), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00 se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. Le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando di concorso ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431/1998.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di inclusione di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di inclusione per la quota destinata all'affitto.
L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii. "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)*".

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

È obbligatoria la presentazione di una certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013) oppure l'indicazione del codice del protocollo dell'attestazione I.S.E.E.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di TRESANA. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 4 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione I.S.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva di omissioni/difformità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"I.S.E. zero"**, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- ✓ presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dalsoggetto erogatore;
- ✓ presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- ✓ verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da D.S.U. tale da giustificare il pagamento del canone.

In caso di presentazione dell'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, è obbligatorio allegare la copia carta d'identità e la certificazione reddituale del soggetto che provvede al sostegno economico. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

ART. 5 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 tenendo conto della data di decorrenza del contratto di locazione e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo.
2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al neΣo degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE.
3. Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei in Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14%, per un importo massimo arrotondato ad € 3.100,00;

b) per i nuclei in Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato ad € 2.325,00. 4. La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, in quanto la liquidazione è subordinata alla disponibilità delle risorse.

5. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026, o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, se successivo alla data suddetta. L'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

6. Il contributo sarà assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima di € 200,00.
7. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, sarà data priorità alla Fascia "A" e saranno eventualmente applicate, anche nell'ambito della stessa, delle riduzioni percentuali delle quote spettanti.

ART. 6 -CRITERI DI PRECEDENZA

In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicato nel seguente ordine:
a) valore ISEE più basso;
b) numero dei minori presenti nel nucleo;
c) minore con età più bassa; d) presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio1992, n. 104;
e) soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% e/o accertamento di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 7 - COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

1. L'Ufficio Casa provvederà all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in sede istruttoria, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.
3. I soggeţti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE 2026. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, verranno arrotondate per eccesso all'unità superiore.
4. I soggeţti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

- ✓ FASCIA A:

  - I.S.E. uguale o inferiore all'importo di € 16.114,80 (corrispondente a due annualità' di pensione minima INPS, con importo aggiornato al corrente anno);

  - incidenza del canone, al neΣo degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

- ✓ FASCIA B:

  – valore ISE compreso tra l'importo di € 16.114,81 e l'importo di € 32.724,49;

  – incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

  – valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

La fascia A e la fascia B saranno ordinate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE.

5. La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, conl'indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola richiesta di contributo.

Sarà cura di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo attribuito alla propria richiesta.

ART. 8 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo https://comune.tresana.ms.it/ . È omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrentiai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE e del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33. I concorrenti saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal protocollo generale. **Il Comune di Tresana non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati** circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'albo pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Tresana.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso consegnando e facendo pervenire la propria opposizione indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Contestualmente alla decisione su eventuali ricorsi il Comune procederà alla approvazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria, e costituisce provvedimento definitivo.

Entro il 10.12.2026 il Comune rendiconta alla Regione mediante la piattaforma WEB il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti.

ART. 9 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida fino al 31 dicembre 2026..

ART. 10 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro le ore **12:00 del giorno 29.08.2026**

ART. 12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 da lunedì al sabato o scaricabili dal sito internet del Comune di Tresana.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. In caso di cambio di abitazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo .

Le domande dovranno pervenire **perentoriamente** entro le ore **12:00 del giorno 29.08.2026** mediante:
1)consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00);
2) invio tramite posta elettronica all'indirizzo mail : personale@comune.tresana.ms.it

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

-Copia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
-Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;

-Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

- nel caso in cui il valore ISE, risultante dall'Attestazione ISEE, sia pari a zero, o, comunque, sia di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione,

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusionedalla graduatoria.

ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni spetta alla Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Guardia di Finanza competente per territorio, procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Le economie derivanti da perdita o modificazione

dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno a cui si riferisce il bando o in quello successivo.

ART. 14 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019, dalle Delibere della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020, al D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Tresana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Tresana

Tresana, 29.07.2026

Il Responsabile dell'AreaAmministrativa Contabile
D.ssa Folloni Lorenza